

Pescara, 13 novembre 2025

# REGOLAMENTO D’ISTITUTO MANTHONÉ

ATERNO



## LA TUA SCUOLA

**Deliberato dal Consiglio d’Istituto il 13/11/2025  
Delibera 5/3 2025\_2026**

## REGOLAMENTO D’ISTITUTO

### Sommario

|   |    |
|---|----|
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....  | 3  |
| <b>PARTE PRIMA</b> .....  | 5  |
| <b>Art. 1 - (Vita della comunità scolastica)</b> .....  | 6  |
| <b>Art. 2 - (Diritti)</b> .....   | 6  |
| <b>Art. 3 - (Doveri)</b> .....  | 8  |
| <b>Art. 4 - (Disciplina)</b> .....  | 9  |
| <b>Art. 5 - (Impugnazioni)</b> .....  | 11 |
| <b>Art. 6 - (Patto educativo di corresponsabilità)</b> .....                                    | 12 |
| <b>Art. 7 - (Inclusione degli studenti con BES - bisogni educativi speciali)</b> .....          | 13 |
| <b>Art. 8 - (Disposizioni finali)</b> .....   | 14 |
| <b>PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA</b> .....   | 14 |
| <b>PARTE SECONDA</b> .....  | 21 |
| <b>Art. 1 – (Ingresso degli studenti)</b> .....   | 21 |
| <b>Art. 2 – (Giustificazione delle assenze)</b> .....   | 21 |
| <b>Art. 3 – (Deroghe assenze)</b> .....   | 23 |
| <b>Art. 4 – (Ingressi in ritardo)</b> .....   | 24 |
| <b>Art. 5 – (Uscite anticipate)</b> .....   | 26 |
| <b>Art. 6 – (Presenza in classe)</b> .....  | 26 |
| <b>Art. 7 – (Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica)</b> ..... | 26 |
| <b>Art. 8 – (Intervallo tra le lezioni)</b> .....   | 26 |
| <b>Art. 9 – (Comportamento degli studenti)</b> .....  | 27 |
| <b>Art. 10 – (Divieto dell’uso dei telefonini e di altri dispositivi elettronici)</b> .....     | 27 |
| <b>Art. 11 – (Procedimenti disciplinari)</b> .....  | 30 |
| <b>Art. 12 – (Rapporti genitori-insegnanti)</b> .....   | 34 |
| <b>Art. 13 – (Aule speciali e laboratori)</b> .....   | 35 |
| <b>Art. 14 – (Accesso degli alunni nelle ore pomeridiane)</b> .....                             | 35 |
| <b>Art. 15 – (Danni arrecati al patrimonio scolastico)</b> .....                                | 35 |
| <b>Art. 16 – (Spostamenti tra palestra-aula/tra laboratori-aula e tra i plessi)</b> .....       | 36 |
| <b>Art. 17 – (Assemblee degli alunni)</b> .....   | 36 |
| <b>Art. 18 – (Assemblee dei genitori)</b> .....   | 38 |
| <b>Art. 19 – (Assemblea di classe dei genitori)</b> .....                                       | 38 |

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM quadriennale - Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio - CAT quadriennale – Grafica e Comunicazione - Grafica e Comunicazione quadriennale Percorsi Istruzione degli Adulti di II livello (AFM – SIA – CAT)

|  |    |
|--|----|
| Art. 20 – (Assemblea di istituto dei genitori) .....   | 38 |
| Art. 21 – (Comitato dei genitori) .....  | 39 |
| <b>PARTE TERZA</b> .....   | 39 |
| Art. 1 - (Regolamento disciplinare) .....  | 40 |
| <b>PARTE QUARTA</b> .....  | 42 |
| Art 1 - (Norme di regolamento dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate) .....          | 42 |
| <b>PARTE QUINTA</b> .....  | 43 |
| Art.1 – (Sanzioni Disciplinari) .....  | 43 |
| <b>PARTE SESTA</b> .....   | 45 |
| <b>CORSI DI SECONDO LIVELLO</b> .....  | 45 |
| Art.1 – (Finalità e destinatari) .....   | 45 |
| Art. 2 – (Articolazione oraria).....   | 45 |
| Art. 3 – (Patto Formativo Individuale) (PFI) .....   | 45 |
| Art. 4 – (Norme di comportamento).....   | 45 |
| Art. 5 – (Valutazione).....  | 46 |
| Art. 6 - (Partecipazione e servizi) .....  | 46 |
| <b>PARTE SETTIMA</b> .....   | 47 |
| <b>PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI DEVIANZA: BULLISMO E CYBERBULLISMO</b> ..... | 47 |
| Art.1 – (Mancato rispetto delle regole in materia di disciplina) .....                       | 50 |
| Art. 2 – (Strumenti di segnalazione).....  | 51 |
| Art. 3 – (Sanzioni disciplinari) .....   | 52 |
| Art. 4 – (Infrazioni e attività sanzionatorie).....  | 53 |
| Art. 5 – (Infrazioni e sanzioni per BULLISMO) .....  | 53 |
| Art. 6 – (Infrazioni e sanzioni per CYBERBULLISMO).....                                      | 54 |
| <b>PARTE OTTAVA</b> .....  | 55 |
| <b>PROCEDURE</b> .....   | 55 |
| Art.1 – (Procedure amministrative) .....   | 55 |
| <b>PARTE NONA</b> .....  | 57 |
| <b>IMPUGNAZIONI E RICORSI</b> .....  | 57 |
| Art.1 – (Procedure del diritto di difesa) .....  | 57 |

## RIFERIMENTI NORMATIVI

**L’istituto Tecnico Statale “Aterno- Manthonè” di Pescara, come tutte le scuole italiane, per il proprio funzionamento deve attenersi alle norme istituzionali che fanno capo alla stessa Costituzione dello Stato, i cui articoli più significativi sono:**

**Art. 9:** “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”

**Art. 33:** “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”

**Art. 34:** “La scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”

A questi articoli contenuti nella Costituzione Italiana si devono aggiungere:

1. leggi del Parlamento in materia di istruzione e ricerca; fondamentale è la legge sull’autonomia scolastica L. 15 marzo 1997 n. 59 e relativo D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;
2. decreti governativi in materia d’istruzione e ricerca e di attuazione delle leggi ordinarie;
3. in particolare per l’inclusione delle persone con disabilità, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione nella scuola di ogni ordine e grado, mediante la personalizzazione degli interventi didattici e il supporto delle figure di sostegno; Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, che disciplina la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Legge 8 ottobre 2010, n. 170 – “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico”, che assicura agli studenti con DSA il diritto a fruire di misure educative e didattiche di supporto, di strumenti compensativi e misure dispensative personalizzate. Linee guida per l’inclusione scolastica (MIUR 2022) e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (MIUR 2011);

4. circolari e regolamenti stabiliti sia a livello ministeriale che a livello locale e d’Istituto, in particolare Circolare n.3392 del 16 giugno 2025 del Ministro dell’Istruzione e del Merito sull’utilizzo dei cellulari a scuola;
5. contratti collettivi e concernenti il personale della scuola.

In particolare, i diritti e i doveri di ogni singola categoria di persone coinvolte nella formazione scolastica sono contenuti nei seguenti regolamenti:

- Statuto dei docenti – Rapporto di lavoro (C.C.N.L. vigente)
- Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007)

Il Regolamento di Istituto nasce dall’esigenza di stabilire norme indispensabili per il suo funzionamento, che non siano tuttavia sentite come imposizioni o costrizioni, ma vengano interiorizzate e vissute in modo da divenire concrete modalità operative.

Nel Regolamento gli alunni sono considerati veri protagonisti dell’ambiente scolastico, ma, come tali, devono dimostrare rispetto e attenzione ad alcune regole chiaramente formulate e condivise da tutta la comunità scolastica, a prescindere dal ruolo che le varie componenti in essa ricoprono.

È in questo spirito che il regolamento recepisce integralmente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e lo assume come introduzione.

## **PARTE PRIMA**

### **Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della**

**scuola secondaria D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 29 luglio 1998, n. 175) modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235 (in G.U. 18 dicembre 2007, n° 293)**

### **Art. 1 - (*Vita della comunità scolastica*)**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza ed alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze ed all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### **Art. 2 - (*Diritti*)**

- 1.** Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2.** La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3.** Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 4.** Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva nella scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.
- 5.** Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
- 6.** Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 7.** Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e

favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

**8.** La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

**9.** La scuola garantisce e disciplina, nel proprio regolamento, l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

**10.** I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

**11.** I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3 - (Doveri)**

**1.** Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, formale e responsabile della vita, che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### **Art. 4 - (Disciplina)**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica ed alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare, connessa al comportamento, può influire sulla valutazione del profitto.

**4.** In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

**5.** Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta, fatti salvi obblighi normativi inerenti, la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

**6.** Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

**7.** Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

**8.** Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**9.** L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al

permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

**10.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

**11.** Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

**12.** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

**13.** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **Art. 5 - (Impugnazioni)**

**1.** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

### **Art. 6 - (Patto educativo di corresponsabilità)**

1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto

educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l’istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

#### **Art. 7 - (Inclusione degli studenti con BES - bisogni educativi speciali)**

1. L’Istituto si impegna a realizzare la piena inclusione degli studenti con disabilità o con BES, attraverso la corresponsabilità educativa e del ruolo dei docenti curricolari e di sostegno.

2. La piena inclusione degli studenti con BES (bisogni educativi speciali) si realizza attraverso la corresponsabilità educativa e didattica di tutti i docenti del Consiglio di Classe.

3. I docenti curricolari, in collaborazione ed in armonia con i docenti di sostegno, condividono la progettazione, l’attuazione e la verifica degli interventi educativi e didattici personalizzati, contribuendo alla definizione, al monitoraggio ed alla revisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP).

4. La collaborazione si concretizza nella condivisione preventiva delle prove di verifica (scritti, orali e pratici), nella progettazione e nella valutazione comune dei risultati, secondo criteri coerenti con gli obiettivi e le strategie previste nel PEI o nel PDP.

5. I docenti curricolari e di sostegno concordano preventivamente modalità, tempi, strumenti compensativi e misure dispensative per

garantire una valutazione equa, adottando metodologie innovative e coinvolgenti, promuovendo così la personalizzazione e l'individualizzazione. Il docente di sostegno partecipa a pieno titolo alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, fornendo elementi di osservazione e supporto metodologico all'intero gruppo docenti.

**6.** Tale cooperazione si fonda su un confronto costante, sul rispetto dei reciproci ruoli professionali e sulla condivisione di una cultura dell'inclusione che valorizzi il potenziale di ciascuno studente.

### **Art. 8 - (Disposizioni finali)**

**1.** I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti.

**2.** Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

**3.** È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

## **PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA**

**[Carta intestata dell'istituzione scolastica]**

**ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. n. 249/1998**

-VISTI gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

-VISTO il D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

-VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento dell'autonomia scolastica;

- VISTA la Direttiva n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
- VISTO il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii., in particolare, gli artt. 2, c. 8, lett. f-bis) e 5-bis, cc. 1-bis e 1-ter;
- VISTO la C.M. n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- VISTA la Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007;
- VISTE le Linee di indirizzo Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa (MIUR, novembre 2012);
- VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, cc. da 33 a 44;  
VISTE le Linee Guida Nazionali ai sensi dell’art. 1, c. 16 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione;
- VISTA la legge 29 maggio 2017 n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.M. n. 18 del 13 gennaio 2021 e la relativa nota ministeriale n. 482 del 18 febbraio 2021 con cui sono state aggiornate le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- VISTO il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge n. 92 del 20 agosto 2019, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica e ss.mm.ii.;
- VISTE le Linee guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola (MI novembre 2021) e la nota ministeriale n. 73 del 14 gennaio 2022;
- VISTE le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica adottate con D.M. n. 183 del 7 settembre 2024;

VISTO il decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

VISTA la legge n. 25 del 4 marzo 2024 Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico;

VISTA la nota ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione;

VISTO il D.M. n. 166 del 9 agosto 2025 e le allegate Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, versione 1.0 del 2025;

VISTI gli artt. 61, 336, 341-bis, 570-ter, 581, 582, 594, 595, 610, 612, 612-quater, 635 del codice penale;

VISTI gli artt. 2043, 2047, 2048 del codice civile;

### **Premesso che**

la complessità crescente dei processi formativi ed educativi non può prescindere da una sempre più stretta collaborazione tra scuola e famiglia; la collaborazione tra scuola e famiglia deve trovare un comune terreno nel rispetto delle norme e dei regolamenti definiti dagli Organi Collegiali, nonché nella corretta ed efficace gestione delle risorse umane e materiali;

### **SI STIPULA**

con la famiglia dell'alunno/a il seguente patto di corresponsabilità educativa con il quale

### **LA SCUOLA SI IMPEGNA A:**

- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;
- creare un ambiente educativo favorevole allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze nelle varie discipline, attraverso le forme più aggiornate di didattica;

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM quadriennale - Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio - CAT quadriennale – Grafica e Comunicazione - Grafica e Comunicazione quadriennale Percorsi Istruzione degli Adulti di II livello (AFM – SIA – CAT)

- realizzare i curricoli disciplinari sulla base delle Linee guida/Indicazioni nazionali e delle scelte progettuali, metodologiche e didattiche elaborate nel PTOF;
- stimolare la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo formativo di ogni studente con riguardo ai suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- valorizzare le diversità individuali nel rispetto delle identità culturali, religiose e politiche;
- garantire il rispetto della dignità di ogni studente e dei suoi diritti, anche in relazione ai bisogni specifici;
- favorire la piena integrazione degli studenti e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della loro salute;
- offrire iniziative concrete di recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e le eccellenze;
- responsabilizzare gli studenti alla partecipazione attiva alle proposte didattico-educative;
- promuovere la cittadinanza attiva e solidale;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy;
- intervenire con adeguati provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti eticamente scorretti e di mancato rispetto delle disposizioni di legge o delle regole interne;
- mettere in atto tutte le azioni di prevenzione, sensibilizzazione, controllo e intervento relativamente a fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- porre in essere azioni finalizzate a prevenire e contrastare l'uso e l'abuso di alcol, sostanze stupefacenti e, in generale, forme di dipendenza;

- programmare attività formative e informative a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet e dell'intelligenza artificiale e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

## **LO STUDENTE SI IMPEGNA A:**

- conoscere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e condividerlo con la famiglia;
- rispettare il Regolamento di Istituto, le disposizioni di sicurezza e le norme che regolano lo svolgimento delle attività scolastiche;
- collaborare nello sviluppo delle competenze di cittadinanza, in particolare per la tutela della salute e della sicurezza di tutta la collettività;
- segnalare tempestivamente al personale scolastico il manifestarsi di qualunque stato di malessere, di difficoltà psicologica o di disagio;
- rispettare, adottando linguaggio, comportamento e abbigliamento adeguati, l'ambiente scolastico inteso come insieme di situazioni, persone, oggetti;
- partecipare in modo attivo e responsabile alle attività e alle iniziative proposte dalla scuola, all'interno e all'esterno della stessa;
- frequentare i corsi, assolvendo ai propri impegni di studio, garantendo costante attenzione e costruttiva partecipazione alla vita scolastica;
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, favorendo l'accordo tra i compagni e condizioni di integrazione e di solidarietà;
- avere cura delle attrezzature, dell'arredo e delle strutture della scuola;
- seguire le regole indicate dall'Istituto per un uso consapevole e costruttivo della rete, dell'intelligenza artificiale, dei dispositivi digitali – anche personali – e delle tecnologie informatiche, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;
- accogliere con responsabilità le eventuali sanzioni disciplinari, considerandole come occasione di riflessione sul proprio comportamento;

- collaborare a ogni iniziativa della scuola volta a informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di uso/abuso di alcol, sostanze stupefacenti e qualsiasi altra forma di dipendenza e accettare le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa.

### **LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:**

- prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Regolamento di Istituto e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto;
- condividere con gli insegnanti linee educative comuni consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione;
- rispettare lo specifico ruolo educativo dell’istituzione scolastica, instaurando con i docenti, il personale ATA e il dirigente scolastico un positivo clima di dialogo favorevole allo sviluppo personale dei propri figli;
- collaborare con la scuola nell’azione educativa e didattica, nel rispetto della libertà di insegnamento e della competenza valutativa di ogni docente;
- favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipare attivamente agli organismi collegiali e controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola (e-mail, registro elettronico e sito web della scuola);
- informarsi costantemente riguardo al percorso didattico-educativo dei propri figli anche per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica;
- responsabilizzare i figli a partecipare attivamente alle proposte educative della scuola;
- promuovere nei propri figli la consapevolezza dell’importanza del rispetto nei confronti della collettività, in particolare dei compagni di classe, di scuola e del personale scolastico;

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM quadriennale - Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio - CAT quadriennale – Grafica e Comunicazione - Grafica e Comunicazione quadriennale Percorsi Istruzione degli Adulti di II livello (AFM – SIA – CAT)

- educare i propri figli al rispetto delle norme che tutelano il decoro, l'organizzazione e la sicurezza dell'Istituto, nonché a un uso consapevole e corretto delle tecnologie informatiche, dell'intelligenza artificiale e dei propri dispositivi individuali, in particolare gli smartphone, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;
- prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far presumere l'esistenza a scuola di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo;
- prestare attenzione a qualsiasi segnale che possa lasciar presagire uso o abuso di alcol, sostanze stupefacenti e/o qualsiasi altra forma di dipendenza da parte dei propri figli;
- informare l'istituzione scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o cyberbullismo, uso o abuso di alcol, sostanze stupefacenti o altre forme di dipendenza che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola;
- collaborare con la Scuola alla predisposizione e all'attuazione di misure di informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti.

Il Dirigente Scolastico

---

---

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, nel sottoscrivere il presente patto, sono consapevoli che:

- la famiglia è il primo soggetto educativo (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317-bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando);
- nell'eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle finalità educative e al rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno (art. 4, c. 5



Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM quadriennale - Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio - CAT quadriennale – Grafica e Comunicazione - Grafica e Comunicazione quadriennale Percorsi Istruzione degli Adulti di II livello (AFM – SIA – CAT)

del D.P.R. n. 249/1998) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità.

I sottoscritti genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno/a

\_\_\_\_\_

Classe \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_

dichiarano di aver letto e condiviso il patto educativo sottoscritto in data

\_\_\_\_\_

Il genitore/L' esercente la responsabilità genitoriale \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Il genitore/L' esercente la responsabilità genitoriale \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## PARTE SECONDA

### **Art. 1 – (Ingresso degli studenti)**

1. L'ingresso degli studenti nelle aule avviene tra le ore 7.55 e le ore 8.00. I docenti ottemperano al loro obbligo di sorveglianza con la presenza nelle aule dal primo suono della campana.

2. Per l'ordinato accesso degli alunni, la sorveglianza è esercitata dal personale ausiliario.

### **Art. 2 – (Giustificazione delle assenze)**

## 1. Libretto assenze, permessi e comunicazioni

a. Le giustificazioni degli alunni sono approvate nel Libretto Web del Registro elettronico dall'insegnante della prima ora. I genitori possono consultare le assenze nell'area riservata CLASSEVIVA attraverso la password strettamente personale consegnata ai genitori all'inizio dell'anno dalla segreteria didattica e giustificare le assenze mediante l'applicazione *Libretto Web*.

L'eventuale riammissione dello studente, con assenza non giustificata, dovrà essere specificatamente registrata sul Registro elettronico.

## 2. Assenze

- a. L'insegnante è delegato a controllare la presenza della giustificazione telematica nel Libretto Web del Registro on-line ed a validarla o rifiutarla.
- b. Gli alunni devono giustificare le assenze il giorno del rientro. La mancata giustificazione dell'assenza, rilevata dal Coordinatore di classe, comporta l'intimazione a giustificare entro il giorno successivo. In mancanza della giustificazione, sul Libretto Web è necessario, per essere riammesso in classe, specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore e/o di essere accompagnato dal genitore.
- c. Anche in caso di eventuale mancanza di giustificazione, fatta salva la procedura suddetta, lo studente viene, comunque, ammesso in classe.
- d. Non sono ammesse assenze collettive (quando risulta assente la metà degli alunni della classe) non documentate da valide certificazioni giustificative (certificato medico, attestato di società sportive in caso di partecipazione a gare e/o manifestazioni, gravi e comprovati motivi di famiglia); le stesse, in caso contrario, saranno considerate ingiustificate e, pertanto, passibili di sanzioni disciplinari ivi compresa la sospensione.
- e. Ogni sforzo dovrà comunque essere rivolto, da parte dei docenti, alla conoscenza delle ragioni che sono all'origine dell'evento, al fine di circoscrivere gli effetti negativi ed indirizzare gli studenti verso momenti di utile discussione e confronto.

- f. Si sottolinea che in tali circostanze, all'interno dell'Istituto, l'attività didattica proseguirà indipendentemente dal numero di alunni presenti, eventualmente adottando opportune variazioni alla normale attività (ripasso, esercizi, letture, proiezioni, discussione, o altre forme di attività di classe).
- g. Nel caso di assenze collettive o eccessivo assenteismo degli studenti, il Consiglio di Classe potrà, inoltre, deliberare di escludere la classe da attività quali viaggi e visite guidate.
- h. Per le assenze di durata superiore a cinque giorni, ma per altro motivo, gli alunni dovranno essere muniti di autorizzazione preventiva o essere accompagnati da un genitore che dia valide motivazioni.
- i. Il limite massimo di assenze per la validità dell'anno scolastico è, secondo l'attuale normativa, pari ad un quarto del monte ore personalizzato.

### **Art. 3 – (Deroghe assenze)**

**1.** Si considerano assenze che possono consentire di derogare ai limiti indicati dalla legge per la validità dell'anno scolastico sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze per malattia debitamente comprovata da certificato medico che attesta l'inizio e la fine della malattia;
- assenze continuative superiori a 10 giorni o assenze ricorrenti per grave/cronica malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
- assenze per gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare);

- partecipazione ad attività sportiva di livello agonistico o assenze per frequentare il Conservatorio in quanto valutabili nel curriculum delle discipline scolastiche;
  - soggiorni all'estero degli alunni stranieri per motivi familiari;
  - soggiorni all'estero per motivi religiosi;
  - indicazione specifica per gli studenti del percorso di Istruzione degli adulti di 2<sup>a</sup> livello (serale), che lavorano, con dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dello studente.
2. Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
  3. Il Consiglio di Classe determina nel merito con delibera specifica e con motivazioni documentate. I certificati vanno presentati in segreteria alunni con la richiesta di scomputo al rientro a scuola dopo la malattia. Non verranno accettati certificati postumi.
  4. Per le assenze prolungate, dovute a gravi patologie, sarà necessario richiedere l'attivazione della scuola in ospedale o dell'istruzione domiciliare.
  5. Le assenze saltuarie e ripetute, complessivamente superiori a 120 ore, avranno un riscontro negativo sui crediti scolastici e sulle valutazioni disciplinari.

#### **Art. 4 – (Ingressi in ritardo)**

1. Dopo le ore 8:20 gli ingressi degli edifici scolastici resteranno chiusi fino all'inizio della seconda ora, allorché avverrà l'ingresso dei ritardatari.
2. L'ingresso alla seconda ora (o, eccezionalmente, successiva) va giustificato entro il giorno successivo e la mancata giustificazione sarà soggetta alle stesse procedure dell'assenza.
3. Il Docente della seconda ora annota l'ingresso sul Registro di Classe. Nel caso di ritardo, massimo di 10 minuti, l'alunno potrà entrare in classe, e tale ritardo - annotato sul registro - dovrà essere giustificato entro il giorno successivo.

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM quadriennale - Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio - CAT quadriennale – Grafica e Comunicazione - Grafica e Comunicazione quadriennale Percorsi Istruzione degli Adulti di II livello (AFM – SIA – CAT)

**4. In caso di ritardo eccedente i 10 minuti, gli alunni minorenni** dovranno, comunque, recarsi immediatamente in classe e saranno ammessi dal Docente in qualsiasi momento durante la prima ora di lezione, con l'obbligo di giustificare entro il giorno successivo. In tal caso il Docente annoterà l'ingresso in seconda ora, specificando in nota l'effettivo orario di ingresso dello studente; in nessun caso gli alunni minorenni potranno sostare di fronte alle palazzine, nei corridoi o liberamente all'interno dell'Istituto. In caso di ritardo eccedente i 10 minuti, **gli alunni maggiorenni** saranno ammessi in classe solo a partire dalla seconda ora di lezione, con obbligo di giustificazione. Qualora siano all'interno dell'edificio scolastico, sosterranno, in attesa, nella sala d'ingresso con il controllo dei collaboratori amministrativi.

**5. I ritardi ripetuti vengono assimilati agli ingressi in seconda ora e sanzionati come segue:**

**oltre il quarto ritardo in un mese, richiamo scritto;**



**dal sesto ritardo, in un mese, il Coordinatore renderà nota la circostanza alla Presidenza o alla Vice Presidenza ai fini della ammonizione e/o ulteriori provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di Classe.**

**6. Ai fini del comma precedente, ogni Coordinatore, al termine di ogni mese, consegnerà in Presidenza e/o in Vice Presidenza un report, relativo ai ritardi degli alunni della classe, stampabile sempre dai moduli del Registro Elettronico di ClasseViva.**

### **Art. 5 – (*Uscite anticipate*)**

1. Non sono consentite uscite prima della fine delle lezioni, se non con la presenza di un genitore (o di chi ne fa le veci) del minorenne e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore.
2. L’uscita, tranne in caso di malessere, non potrà avvenire, se non al cambio d’ora.
3. Le uscite anticipate, per gli studenti maggiorenni, sono soggette a cumulo e vengono assimilate alle sanzioni degli ingressi in ritardo.

### **Art. 6 – (*Presenza in classe*)**

1. Non è permesso agli studenti di assentarsi o di allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione senza espressa motivazione approvata dall’insegnante e non oltre il tempo necessario (massimo 5 minuti), salvo specifica annotazione sul Registro di Classe.
2. Nel cambio delle ore gli alunni non devono abbandonare l’aula né portarsi nei corridoi.
3. È fatto divieto agli alunni di recarsi in sala docenti, nei laboratori, in palestra, in biblioteca o in altre aule momentaneamente vuote, se non accompagnati o espressamente autorizzati.

### **Art. 7 – (*Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica*)**

1. Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione e che optano per l’uscita dalla Scuola, non possono sostare liberamente nei locali dell’Istituto.

### **Art. 8 – (*Intervallo tra le lezioni*)**

1. Durante l’intervallo gli studenti restano nelle aule o nell’area antistante la classe o nel cortile situato tra i due plessi dell’istituto, ed in ogni caso non oltre l’area perimetrale dell’Istituto.
2. È fatto divieto a tutti di fumare.
3. **L’insegnante presente in aula all’inizio dell’intervallo esercita la sorveglianza sulla classe, restando nell’aula o nei corridoi e nell’atrio, o recandosi, nelle aree cortilizie, coadiuvato dai collaboratori scolastici individuati.**
4. **I docenti che svolgono le ore di lezione in laboratorio e in palestra sono tenuti a recarsi prima in classe e ad accompagnare gli alunni; lo stesso accadrà alla fine della lezione. Non è consentito agli alunni rimanere da soli all’interno dei laboratori e delle palestre.**
5. Il Docente dell’ultima ora di lezione deve aver cura che l’uscita degli allievi dalle aule non avvenga in nessun caso prima del suono della campanella e deve vigilare che la classe rimanga nel modo più ordinato e corretto possibile.

### ***Art. 9 – (Comportamento degli studenti)***

1. Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto di se stessi e degli altri, della convivenza, della funzionalità della scuola. Ne sono parte integrante la cura ed il rispetto degli oggetti di proprietà degli altri e della collettività. È pertanto severamente vietato sporcare le aule, i corridoi, gli atri, i laboratori, la palestra e le aree cortilizie.

### ***Art. 10 – (Divieto dell’uso dei telefonini e di altri dispositivi elettronici)***

1. L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il Docente, nonché in talune situazioni strumento per atti di bullismo e di violenza. Va, inoltre, evidenziato che in

molti casi si crea nei ragazzi una vera e propria dipendenza che non permette loro di fruire a pieno le esperienze reali che stanno vivendo; ciò risulta particolarmente preoccupante in un contesto educativo come la scuola dove l’attenzione, la disponibilità al dialogo e la partecipazione risultano fondamentali per un processo formativo individuale motivato e proficuo.

**2.** Occorre quindi stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore che certi comportamenti riguardanti l’utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici hanno per sé e per gli altri; con finalità educativa, vanno poi sanzionati i comportamenti scorretti con idonei provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a stimolare negli studenti una riflessione che li porti a maturare una condotta più responsabile.

**3.** Ciò premesso l’uso di apparecchi telefonici portatili (cc.dd. cellulari) e di ogni altro apparato elettronico è tassativamente vietato durante lo svolgimento delle attività didattiche, all’inizio delle quali, pertanto, gli stessi devono essere spenti, conservati nel proprio armadietto o consegnati al Docente presente in aula all’inizio delle lezioni.

**4.** Il divieto, già in vigore per il personale Docente e per il personale ATA coinvolto nelle attività didattiche, si applica anche agli studenti, giusto quanto indicato nella Direttiva n° 30 del 15/3/2007 e n. 107 del 30 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione, che ne ha individuato l’osservanza in una sua codificazione formale, nei doveri indicati nello statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249. Tale divieto di utilizzo dei cellulari è stato, di recente, confermato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito con Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025.

**5.** Qualora intervengano motivi dettati da ragioni di particolare urgenza o gravità che comportino l’esigenza di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, il Docente presente in classe valuterà l’opportunità di autorizzare lo studente a servirsi della possibilità di usare gli apparecchi di telefonia della Scuola.

**6.** In caso di non rispetto da parte di uno studente delle precedenti prescrizioni, il Docente presente annoterà sul Registro di Classe l’infrazione, invitandolo a consegnare l’apparecchio negli uffici di presidenza, che in caso di reiterazione dell’uso del cellulare avvertirà la famiglia per il suo coinvolgimento in un’azione dissuasiva ed educativa.

**7.** Qualora gli apparecchi sopra ricordati fossero utilizzati, negli ambienti della Scuola, per comunicazioni improprie (es. per registrare, filmare e fotografare), violando in tal modo gravemente la dignità e la riservatezza delle persone eventualmente riprese, nonché il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196, il Docente responsabile della classe annoterà l’episodio sul Registro di Classe, dandone immediata comunicazione al Coordinatore di classe ed alla Presidenza.

**8.** Il Capo d’Istituto, constatata l’infrazione, valutata la gravità del fatto commesso e, fatte salve le prerogative dell’autorità giudiziaria competente ad accertare l’eventuale reato discendente, darà immediata comunicazione alla famiglia e disporrà l’immediata convocazione del Consiglio di Classe per l’adozione delle opportune sanzioni disciplinari a seconda della gravità dell’episodio rilevato.

**9.** Spetta al Capo di Istituto contestare l’infrazione a quanto disposto dal presente regolamento nei confronti del personale Docente e del personale ATA, secondo quanto previsto dalla norma apposita, richiamata dalla C.M. 72 del 19.12.2006.

**10.** Il curriculum scolastico, le aree di progetto prevedono che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione (TIC). Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse per integrare, arricchire e approfondire gli argomenti trattati e costituisce una notevole opportunità per scambi culturali con gli studenti di altri Paesi.

**11.** La Scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare Internet per promuovere l’eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione

delle risorse, l'innovazione e la comunicazione. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari nell'uso di Internet, insegnandone un uso accettabile e responsabile, consono all'Istituzione scolastica.

**12.** Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, delle norme e degli obblighi contrattuali, gli utenti si impegnano ad agire con responsabilità ed a non commettere abusi:

- nell'ambito dell'attività professionale il personale può accedere ad Internet. La Scuola può, nel rispetto della normativa sulla privacy, verificare i file presenti sulle postazioni ed i siti visitati;
- è fatto divieto di memorizzare ed installare software di provenienza illecita o non pertinente l'attività didattica sulle postazioni, né trasferire da Internet software non autorizzato;
- l'uso di Internet da parte degli alunni, se non autorizzati dagli insegnanti, è vietato.

### **Art. 11 – (Procedimenti disciplinari)**

**1.** In esecuzione di quanto disposto dalla Legge 1 ottobre 2024, n.150 (Disposizioni in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, modifiche D.P.R.122/2009, D.L.62/2017, D.L.22/2020, D.P.R. 249/1998) sono individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti elencati nell'art.3 della medesima norma.

**2.** I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.

**3.** La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

**4.** In nessun caso l'infrazione disciplinare commessa dall'allievo può influire sulla valutazione del suo profitto.

**5.** Non è in alcun modo sanzionabile la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti educativi commisurati.

**6.** La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e, quindi, l'efficacia.

**7.** Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla Scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

**8.** La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto anche a livello preventivo, quando possibile, dal singolo Docente o dal Consiglio di Classe.

**9. Mancanze sanzionabili:**

- ritardi ripetuti
- assenze o ritardi non giustificati
- mancanza abituale del materiale occorrente
- non rispetto volontario delle consegne a casa
- disturbo delle attività didattiche
- linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri
- danneggiamenti e/o scarsa cura della pulizia dei locali scolastici
- detenzione e/o uso dei telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici
- mancato adempimento alla richiesta di consegna del dispositivo elettronico
- violenze psicologiche verso gli altri
- violenze fisiche verso gli altri
- reati e compromissione dell'incolumità della propria e altrui persona.

**10.** Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o procedendo al risarcimento del danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

**11.** Solo in casi di comprovata necessità e per rispondere ad una precisa strategia educativo – didattica, si può ricorrere a sanzioni per tutto il gruppo classe.

**12.** Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale vigente, il Dirigente Scolastico presenta denuncia all’autorità giudiziaria penale, in applicazione dell’art. 361 c.p.

**13.** Per l’avvio del procedimento disciplinare e sanzionatorio, i fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

**14.** In caso di reati o di pericolo per l’incolumità delle persone, la durata del periodo di allontanamento è commisurata, in ogni caso, alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

**15.** Durante il periodo di allontanamento l’Istituto cura con lo studente e con i suoi genitori specifici rapporti finalizzati alla preparazione del rientro dell’alunno sanzionato nella comunità scolastica.

**16.** Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, alla disciplina, al decoro, alla morale, anche durante attività didattiche al di fuori della Scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

**a. richiamo verbale;**

**b. nota disciplinare** del Docente trascritta sul Registro di Classe;

**c. ammonizione** scritta del Dirigente Scolastico e comunicazione scritta alla famiglia: **dopo tre note disciplinari**, riportate sul Registro di classe, il Dirigente Scolastico procede all’ammonizione scritta con convocazione dei genitori da parte del Coordinatore;

**d. Per effetto della L. 150/24 è prevista una scansione nella **sospensione dall'attività didattica****

- **sospensione fino a un massimo di due giorni** - comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in *attività di approfondimento* sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

- **sospensione di durata superiore a due giorni** - comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di *attività di cittadinanza solidale* presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del Merito. In attesa del completamento delle procedure di individuazione da parte del MIM, l'Istituto si attiverà per l'individuazione di strutture, enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni con cui stipulare apposite convenzioni finalizzate allo svolgimento, da parte dello studente, delle attività di *cittadinanza solidale* e/o di solidarietà sociale da svolgersi, eventualmente, anche all'interno dell'Istituto. Tali attività, se deliberate dal Consiglio di Classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. Tali sanzioni sono inflitte, fino al massimo di quindici giorni, dal Consiglio di Classe integrato dal genitore dell'alunno “sanzionando” e dallo studente stesso.

**e. sospensione superiore a 15 giorni, o fino al termine delle lezioni, adottata dal Consiglio d'Istituto. Tale sanzione può essere inflitta se concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:**

1. sono stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure che hanno generato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento);
2. la gravità del fatto richiede una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni;

3. l’Istituto ha verificato la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

**f. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’a.s., decisa dal Consiglio d’Istituto.**

La sanzione si applica solo se concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1. ricorrono le situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

Per effetto della L.150/24 - la valutazione del comportamento ricalibra l’attribuzione del credito scolastico: Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante, sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

L’applicazione di sanzioni disciplinari documentabili potrà aver conseguenze sulla valutazione del comportamento, per effetto della L.150/24:

- se il voto di comportamento è inferiore a 6 comporta la non ammissione alla classe successiva ed all’Esame di Stato;
- se pari a 6 in sede di valutazione finale il giudizio di ammissione alla classe successiva sarà sospeso e assegnato un elaborato da presentare al Consiglio di Classe, ai fini valutativi, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.

L’applicazione di sanzioni disciplinari non sostituisce eventuali conseguenze dovute all’infrazione delle leggi dello Stato.

### **Art. 12 – (Rapporti genitori-insegnanti)**

**1.** I colloqui individuali e/o collettivi con gli insegnanti si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti nell’ambito della programmazione.

### **Art. 13 – (Aule speciali e laboratori)**

**1.** L’uso dei laboratori e delle aule speciali è soggetto alle norme regolamentari generali ma supportato da appositi Regolamenti che fanno parte integrante del presente Regolamento.

### **Art. 14 – (Accesso degli alunni nelle ore pomeridiane)**

**1.** Nel rispetto della normativa vigente, gli studenti possono accedere ai locali dell’Istituto nelle ore pomeridiane per attività di studio, ricerca, lavori di gruppo, attività sportive, per le attività previste dalla programmazione didattica ed a condizione che siano presenti i docenti interessati e/o un Docente referente oppure siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, oppure siano attività debitamente programmate e/o comunicate preliminarmente al Referente del progetto afferente l’attività.

### **Art. 15 – (Danni arrecati al patrimonio scolastico)**

**1.** Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

**2.** Quando non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà dovuto da tutti coloro che hanno utilizzato la struttura e/o l’attrezzatura per ultimi, prima del verificarsi degli ammanchi o dei danneggiamenti.

## **Art. 16 – (Spostamenti tra palestra-aula/tra laboratori-aula e tra i plessi)**

1. Gli alunni che devono lasciare l’edificio scolastico per recarsi alla palestra si spostano accompagnati dal Docente di educazione fisica.
2. Durante lo spostamento è fatto divieto di fermarsi, se non per giustificati motivi, lungo il percorso.
3. Gli alunni procedono in gruppo ordinato ed evitano di rallentare lo spostamento.
4. Gli alunni che debbano spostarsi da una sede all’altra per l’utilizzo dei laboratori saranno accompagnati dal Docente interessato sia all’andata che al ritorno in aula.
5. In ogni caso è fatto divieto alle classi di spostarsi tra le diverse strutture dell’Istituto senza essere accompagnati da un Docente o da un ausiliario. Il Docente interessato impossibilitato ad accompagnare personalmente la classe ne dà immediato avviso al collaboratore del Dirigente Scolastico e ad un Collaboratore Scolastico.

## **Art. 17 – (Assemblee degli alunni)**

1. Le assemblee studentesche costituiscono momento di partecipazione democratica e di crescita individuale per l’approfondimento delle problematiche della scuola e della società. Alle assemblee possono assistere i docenti ed il Dirigente Scolastico. Non possono avere luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell’anno scolastico.
2. Gli Studenti possono riunirsi nei locali della scuola secondo le seguenti modalità:
  - **Assemblee di classe.** Possono essere svolte non più di una volta al mese e per una durata non superiori a due ore. L’autorizzazione è richiesta ai docenti che cedono le ore dai rappresentanti di Classe almeno cinque giorni prima, con indicazione del giorno, delle ore e dell’ordine del giorno. La domanda di Assemblea deve essere vistata

dai docenti in servizio nelle ore richieste per l’adunanza. Le assemblee di classe non possono essere tenute sempre nelle stesse ore della settimana o per le stesse materie.

Durante l’Assemblea possono assistere i docenti dell’ora interessata. Il Docente vigila comunque nei pressi dell’aula e interrompe l’Assemblea in caso di comportamento scorretto. Alla fine dell’Assemblea viene redatto apposito verbale che sarà conservato, insieme alla richiesta, in un fascicolo da conservare a cura dei rappresentanti affidandolo all’ufficio di Vicepresidenza.

- **Assemblee d’istituto.** L’Assemblea d’Istituto riunisce tutti gli studenti della Scuola. La durata non può essere superiore alle ore di lezione della giornata.

L’Assemblea deve dotarsi di un proprio regolamento che deve essere comunicato al Consiglio di Istituto ed al Dirigente Scolastico.

L’Assemblea d’Istituto può essere convocata da tutti i rappresentanti d’Istituto, dal Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti e ad essa possono partecipare esperti esterni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

In ipotesi di carenza di locali idonei ad accogliere l’Assemblea di Istituto si attueranno modalità che consentano, comunque, le riunioni anche mediante assemblee parziali come previsto dal DPR n.416/1974 e dagli artt. 13 e 14 del DPR 297/94 anche con la collaborazione di enti ed istituzioni per la disponibilità di locali idonei.

In alternativa alle assemblee, gli studenti possono richiedere al Dirigente Scolastico l’utilizzazione delle ore di Assemblea per svolgere attività di approfondimento di temi culturali o sociali. In tale caso i rappresentanti di classe dovranno specificare le attività, i giorni prescelti e le disponibilità dei docenti che collaborano all’iniziativa.

- **Assemblea dei delegati degli studenti.** Quando sia necessario discutere di problemi di interesse generale e non sia possibile effettuare l’Assemblea di Istituto nelle modalità sopra indicate, è consentito ai rappresentanti di istituto di riunirsi in Assemblea in orario di lezione. La richiesta, da presentare almeno cinque giorni prima della data

fissata, deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza ed il relativo ordine del giorno.

- **Comitato studentesco.** Il Comitato degli studenti è composto dai rappresentanti eletti nei Consigli di Classe ed è integrato dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto e dalla Consulta Provinciale degli Studenti.

Esso è convocato dai rappresentanti di istituto o da almeno il 20% dei rappresentanti di classe o dal Dirigente Scolastico. Attraverso il Comitato, il Dirigente Scolastico può comunicare notizie, iniziative, proposte generali inerenti il funzionamento dell’Istituto e l’organizzazione scolastica.

Il Comitato può proporre iniziative ed indicazioni per il buon funzionamento della scuola e collaborare alla gestione dell’Assemblea studentesca.

### **Art. 18 – (Assemblee dei genitori)**

1. I genitori degli alunni della scuola possono riunirsi in Assemblea nei locali scolastici, previo accordo con il Dirigente Scolastico con il quale concordano ora e data di svolgimento. Non possono avere luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell’anno scolastico.

### **Art. 19 – (Assemblea di classe dei genitori)**

1. Riunisce tutti i genitori degli alunni di una classe ed è richiesta dai rappresentanti dei genitori. Ad essa possono partecipare i docenti ed il Dirigente Scolastico.

### **Art. 20 – (Assemblea di istituto dei genitori)**

1. Può riunire i genitori di tutti gli alunni della scuola su richiesta della maggioranza dei rappresentanti dei genitori, di almeno 100 genitori o del Presidente dell'Assemblea medesima (ove eletto).
2. Possono partecipare i docenti ed il Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente Scolastico ne autorizza la convocazione sentita la Giunta Esecutiva di Istituto. La convocazione è resa nota ai genitori mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto o comunicazione scritta inviata per il tramite degli alunni.
4. L'Assemblea si svolge al di fuori dell'orario di lezione. Tenuto conto della capienza dell'Istituto, l'Assemblea dei genitori può realizzarsi mediante assemblee parziali per classi parallele, per sezioni ecc., secondo modalità concordate con il Dirigente Scolastico.

### **Art. 21 – (Comitato dei genitori)**

1. Il Comitato dei Genitori è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe integrato dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto.
2. Esso è convocato da almeno il 20% dei rappresentanti dei genitori o dal Dirigente Scolastico. Attraverso il Comitato dei genitori il Dirigente Scolastico può comunicare notizie, iniziative, proposte generali inerenti il funzionamento dell'Istituto e l'organizzazione scolastica.
3. Il Comitato può proporre iniziative ed indicazioni per il buon funzionamento della Scuola.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento d'Istituto si applicano le norme vigenti in materia.

## **PARTE TERZA**

## **Art. 1 - (Regolamento disciplinare)**

### **A) Comportamenti lesivi della dignità personale e della sicurezza**

*“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno...”*

(Statuto delle studentesse e degli studenti, art. 1, comma 2)

*“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi”.* (Statuto delle studentesse e degli studenti, art. 3 comma 2)

**1.** Tanto premesso è vietato:

A.1) pronunciare espressioni offensive, volgari, oltraggiose e assumere atteggiamenti di provocazione;

A.2) compiere scherzi lesivi della libertà e dignità delle persone;

A.3) urtare, minacciare, alzare le mani su chiunque, in particolare sui compagni più piccoli;

A.4) danneggiare, sottrarre indebitamente oggetti personali e denaro o estorcerli ai legittimi proprietari;

A.5) introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa, bevande alcoliche, materiali non convenienti alle finalità formative e sostanze stupefacenti e psicotrope di qualsiasi tipo;

A.6) usare telefonini ed altri dispositivi difformemente da quanto espressamente previsto nel Regolamento di Istituto e dalla normativa vigente.

### **B) Negligenze nei doveri scolastici e mancato rispetto delle norme della comunità scolastica**

*“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli Istituti”.* (Statuto delle studentesse e degli studenti, art. 3 comma 4)

## 2. Pertanto è vietato:

B.1) assumere comportamenti di ostentato disinteresse nei confronti dello studio in generale e di talune discipline in particolare;

B.2) mancare di rispetto alle norme previste nel Regolamento d’Istituto sulle assenze e sui permessi di entrata e di uscita;

B.3) tenere accesi cellulari, walkman e simili in aula e durante le attività didattiche;

B.4) disturbare il corretto svolgimento delle lezioni e delle assemblee di classe e d’Istituto;

B.5) non dichiarare la propria identità al personale scolastico che ne faccia esplicita richiesta;

B.6) lasciare, al termine delle lezioni, sotto il proprio banco o negli armadi di classe o in altro locale della scuola, indumenti personali, scarpe, generi commestibili, carta da gettare, libri disposti in modo disordinato;

B.7) tappezzare le pareti delle aule e dei locali scolastici con fogli e manifesti di vario tipo, non autorizzati da tutti i docenti;

B.8) utilizzare l’ascensore di servizio senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico;

B.9) fumare nei locali della scuola e sulle scale antincendio;

B.10) non informare, o informare in modo errato, i familiari sui risultati scolastici conseguiti e non far conoscere o firmare le comunicazioni ufficiali della scuola e le note dei Docenti o del Dirigente Scolastico;

B.11) non attenersi alle norme che regolano i viaggi d’istruzione e le visite guidate.

### C) Comportamenti lesivi delle norme igieniche e del patrimonio

*“Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola” (Statuto, art. 3, commi 5 e 6).*

## 3. Pertanto è vietato:

C.1) sporcare, rovinare in qualsiasi modo le pareti, i muri ed i pavimenti dell'edificio scolastico (aule, corridoi, laboratori, servizi, biblioteche, palestre, spogliatoi, facciata esterna, ecc);

C.2) danneggiare le suppellettili della scuola, le attrezzature dei laboratori, le tecnologie informatiche, i libri delle biblioteche;

C.3) disturbare la quiete pubblica diurna e notturna;

C.4) non osservare le disposizioni dei docenti accompagnatori nelle visite d'istruzione.

## PARTE QUARTA

### **Art 1 - (Norme di regolamento dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate)**

1. I viaggi d'istruzione e le visite guidate hanno finalità didattiche ed educative, rappresentano una vera e propria esperienza culturale al di fuori dell'edificio della scuola e pertanto, durante il loro svolgimento, niente è concesso che esuli dal corretto comportamento scolastico.

2. Gli studenti hanno diritto all'assistenza da parte degli accompagnatori ed a una puntuale illustrazione degli aspetti culturali, artistici e scientifici dei luoghi visitati.

3. Gli studenti hanno diritto a tutte le prestazioni alberghiere previsti dagli accordi con le agenzie.

4. Gli studenti rispondono personalmente dei danni arrecati, anche involontariamente, negli alberghi ed al patrimonio artistico, o altro, visitato.

5. Quando dal programma non è prevista specificatamente l'uscita serale, è possibile concordare la medesima con il responsabile per recarsi a spettacoli o iniziative ricreative ma solo se accompagnati da docenti presenti nel viaggio.

6. Durante le ore notturne gli alunni non possono uscire dalla camera assegnata ed evitano di spostarsi da una stanza all'altra, onde non disturbare il riposo degli altri studenti e degli altri ospiti dell'albergo.

**7.** Qualora i viaggi non terminino di sabato, gli studenti sono tenuti ad essere presenti a scuola il giorno successivo: in caso di ritardo nell’arrivo (dopo le ore 24), il responsabile del viaggio può concedere agli studenti di giungere a scuola alla seconda ora di lezione.

**8.** Chi non rispetta le norme sopra riportate è escluso dalle altre attività parascolastiche previste per l’anno scolastico in corso. Qualora i docenti accompagnatori, al ritorno del viaggio, dovessero denunciare un comportamento gravemente scorretto da parte di qualche alunno, il medesimo sarà sottoposto ai provvedimenti disciplinari previsti in relazione ai fatti compiuti e sarà escluso dalla partecipazione al viaggio d’istruzione dell’A.S. successivo.

**9.** In caso di sopravvenuta impossibilità di osservare il programma di viaggio per causa di forza maggiore, il Docente responsabile può modificare le attività e gli itinerari secondo necessità.

## PARTE QUINTA

### Art.1 – (Sanzioni Disciplinari)

(irrogate ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti e dell’art. 328, commi 1 e 4 del D.Lgs. 16/4/94 n° 297)

| SANZIONI   | ORGANO DEPUTATO   | REGISTRAZIONE  |
|--|---|--|
| 1. <i>richiamo verbale</i>   | Docente di classe   |  |
| 2. <i>avvertimento scritto</i>   | Docente di classe   | Nota sul Registro di classe  |
| 3. <i>sospensione con o senza obbligo di frequenza max fino a 15 giorni ed eventuale aggiunta di non partecipazione a</i><br>a. <i>visite didattiche</i><br>b. <i>viaggi di istruzione</i><br>c. <i>attività parascolastiche</i> | Consiglio di Classe disciplinare (CdC) a cui si aggiungono i/il genitori/e dell’alunno <i>da sanzionare</i> | Atti d’ufficio, annotazione sul Registro di classe e sul fascicolo personale alunno, comunicazione alla famiglia (raccomandata RC) |

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM quadriennale - Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio - CAT quadriennale – Grafica e Comunicazione - Grafica e Comunicazione quadriennale Percorsi Istruzione degli Adulti di II livello (AFM – SIA – CAT)

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <p><b>4. sospensione senza obbligo di frequenza superiore a 15 giorni</b></p>                              | <p>Consiglio d’Istituto</p> | <p>Atti d’ufficio, annotazione sul Registro di classe e sul fascicolo personale alunno comunicazione alla famiglia (raccomandata RC)</p> |
| <p><b>5. sospensione dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico</b></p> | <p>Consiglio d’Istituto</p> | <p>Atti d’ufficio, annotazione sul Registro di classe e sul fascicolo personale alunno comunicazione alla famiglia (raccomandata RC)</p> |

## PARTE SESTA

### CORSI DI SECONDO LIVELLO

#### **Art.1 – (Finalità e destinatari)**

1. I corsi di secondo livello sono rivolti a studenti adulti e giovani adulti che intendono conseguire il diploma di istruzione tecnica, con percorsi personalizzati e flessibili, in linea con le esigenze formative, lavorative e personali dell’utenza.

#### **Art. 2 – (Articolazione oraria)**

1. Il corso è strutturato su moduli diurni e serali, per favorire la frequenza anche da parte di studenti lavoratori o con impegni familiari.
2. L’orario può prevedere attività in presenza e a distanza (DID), secondo quanto stabilito nel Patto Formativo Individuale (PFI).

#### **Art. 3 – (Patto Formativo Individuale) (PFI)**

1. Ogni studente stipula un PFI che definisce il percorso personalizzato, i crediti riconosciuti e gli obiettivi formativi.
2. Il PFI costituisce riferimento per la valutazione, la frequenza e l’organizzazione didattica.

#### **Art. 4 – (Norme di comportamento)**

1. Gli studenti dei corsi di secondo livello sono tenuti al rispetto delle regole generali dell’istituto, con le seguenti **specifiche deroghe**:

- a. **Cellulari: l’obbligo di consegna del telefono cellulare**, previsto per gli studenti del corso di primo livello, **non si applica** agli studenti del secondo livello, in considerazione della loro età, autonomia e delle esigenze didattiche, **fermo restando il divieto assoluto di farne uso se non previa autorizzazione del Docente**.
- b. **Ritardi e uscite anticipate**: tenuto conto della flessibilità necessaria per l’utenza adulta, **ritardi e uscite anticipate saranno valutati discrezionalmente dal Docente interessato**, che potrà ammettere lo studente alla lezione anche al di fuori delle regole generali previste dal regolamento di istituto, ferma restando la sussistenza di comprovati e gravi motivi.

#### **Art. 5 – (Valutazione)**

1. La valutazione è coerente con il PFI e tiene conto della progressione individuale.
2. Gli scrutini si svolgono secondo le modalità previste per l’istruzione degli adulti.

#### **Art. 6 - (Partecipazione e servizi)**

1. Gli studenti partecipano agli organi collegiali secondo la normativa vigente.
2. Sono attivi servizi di tutoraggio, orientamento e supporto didattico.

## **PARTE SETTIMA**

### **PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI DEVIANZA: BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Visti gli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;  
tenuto conto della Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante  
“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

tenuto conto della direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante  
“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

tenuto conto della direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante  
“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

vista la direttiva MIUR n.1455/06;

visto il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

tenuto conto delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015

visti gli artt. 581-582-594-595-610-612-

635 del Codice Penale; visti gli artt. 2043-

2047-2048 Codice Civile;

vista la Legge n.71/2017;

vista la Legge n.70/2024

Allo scopo di prevenire i sopracitati comportamenti:

**1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:**

- a. individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- c. coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica;
- d. favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

**2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:**

- a. promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- b. coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- c. si rivolge a partner ed organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio.

**3. IL COLLEGIO DOCENTI:**

- a. promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- b. prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una

cittadinanza digitale consapevole e sicura.

#### 4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti ed all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e ricerca dei valori di convivenza civile;

- a. favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- b. fa rispettare il regolamento interno sull'uso concordato dei cellulari per fini didattici e sulla loro assoluta assenza in tutte le altre situazioni non previste e non concordate con il docente.

#### 5. IL DOCENTE:

- a. intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di *internet*;
- b. valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

#### 6. GLI ALUNNI:

- a. sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- b. rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione;
- c. si impegnano a seguire le regole basilari del rispetto anche quando sono in rete sia a scuola che a casa;
- d. sono preventivamente ammoniti sul fatto che l'acquisizione, mediante *devices* elettronici, di immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, e comunque previo consenso del docente, all'interno della scuola o durante le attività didattiche è sanzionabile e soggetto a denuncia alle autorità di polizia,

soprattutto se ne consegue la divulgazione senza il consenso dei soggetti ripresi o registrati;

### **Art.1 – (Mancato rispetto delle regole in materia di disciplina)**

#### **1. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:**

- a) la **violenza** fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- b) **l'intenzione** di nuocere;
- c) **l'isolamento** della vittima.

#### **2. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Cyberbullismo**:**

- a) ***mancato rispetto delle netiquette***: in ambito **informatico** il termine Netiquette (o “Internet netiquette”) viene utilizzato per riferirsi a tutta quella serie di norme e regole di comportamento che non sono imposte per legge, ma che spettano alla buona coscienza di ciascun utente su internet;
- b) ***flaming***: litigi *online* negli spazi pubblici *dei social network* nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- c) ***harassment***: se il *flaming* è un attacco tipico dei social pubblici, l'*harassment* (che significa molestia) è la stessa cosa ma fatta sui social nei canali privati, anche in una *chat* chiusa tra i due attori;
- d) ***cyberstalking***: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

- e) **denigrazione** : pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali *newsgroup*, *blog*, *forum* di discussione, messaggistica immediata, siti *internet*, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- f) **esclusione**: estromissione intenzionale dall’attività *on line*.

## Art. 2 – (*Strumenti di segnalazione*)

1. Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’Istituto si impegnano a segnalare per iscritto, alla scuola e al Referente per il bullismo i casi di *bullismo* e di *cyberbullismo* di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all’individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due. Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all’articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

2. A tal proposito si rammenta che l’art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di **”Ammonimento” per i minorenni di età superiore ai 14 anni** e così recita:

- **“comma 1.** Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

- **comma 2.** Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove

ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]”. Si sottolinea come l’Ammonimento per il solo fatto che l’intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L’ammonimento rimane quindi un provvedimento di polizia sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e danno quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

### **Art. 3 – (Sanzioni disciplinari)**

**1.I comportamenti sopra elencati**, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo **verranno considerati mancanze gravi** e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. Quando possibile, **saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo**, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Sia per il bullismo che per il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la **formale segnalazione alle forze di polizia**.

#### **Art. 4 – (Infrazioni e attività sanzionatorie)**

1. I provvedimenti disciplinari hanno valore educativo.
2. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e sono inflitte secondo il principio della gradualità.
3. Le sanzioni possono essere tramutate in servizio reso alla comunità scolastica secondo quanto deciso dall'organo competente.
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro QUINDICI giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro DIECI giorni.

#### **Art. 5 – (Infrazioni e sanzioni per BULLISMO)**

| N° | Infrazione  | Sanzione  |
|----|---|---|
| 1  | Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni, esercitato singolarmente o in gruppo | Ammonizione scritta e rientro in classe solo se accompagnato dal genitore.  |
| 2  | Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo                      | Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a sette giorni.<br>Esclusione da visite guidate, attività del gruppo sportivo e viaggi di istruzione. |

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM quadriennale - Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio - CAT quadriennale – Grafica e Comunicazione - Grafica e Comunicazione quadriennale Percorsi Istruzione degli Adulti di II livello (AFM – SIA – CAT)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | Recidiva nei comportamenti di cui ai punti precedenti | Allontanamento dalla scuola per un periodo fino a quindici giorni.<br>Esclusione da visite guidate, attività del gruppo sportivo e viaggi di istruzione |
|---|---|---|

**Art. 6 – (Infrazioni e sanzioni per CYBERBULLISMO)**

| N° | Infrazione   | Sanzione  |
|----|--|---|
| 1  | Violazione della <i>Netiquette</i>   | Richiamo verbale  |
| 2  | Intrusione nella rete della scuola e suo uso improprio (pornografia, giochi online, cyberbullismo, etc) o compromissione | Segnalazione alla famiglia, denuncia alla Polizia Postale |
| 3  | Flaming  | Richiamo scritto, segnalazione alla famiglia              |
| 4  | Harassment   | Richiamo verbale, segnalazione alla famiglia              |
| 5  | Denigrazione   | Richiamo scritto, segnalazione alla famiglia              |
| 6  | Esclusione   | Richiamo scritto  |

## PARTE OTTAVA

### PROCEDURE

#### Art.1 – (*Procedure amministrative*)

#### 1. Procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari:

- **Ammonizione in classe** con nota sul Registro di classe: il Docente contesta il comportamento scorretto all'allievo (agli allievi o alla classe), consentendo di esprimere le proprie ragioni e, se non idonee a giustificare il comportamento, redige una nota sul Registro di classe e la segnala al Coordinatore della classe per la presa d'atto e per la comunicazione alla famiglia (o alle famiglie).  
L'ammonizione influisce sul voto di comportamento.
- **Allontanamento dalla lezione:** il Docente contesta all'allievo (o agli allievi) il comportamento scorretto consentendo di esprimere le proprie ragioni; annota sul Registro di classe le motivazioni del provvedimento e fa accompagnare l'allievo (o gli allievi) al Vicepreside.
- **Ammonizione scritta con l'eventuale richiesta di risarcimento del danno:** il Dirigente scolastico accerta il comportamento scorretto dell'alunno (o degli alunni) su segnalazione del Docente o da altro personale scolastico. Riceve la versione scritta e/o orale dell'alunno (o degli alunni) sul fatto e, se ne ricorrono le circostanze, segnala l'episodio alla famiglia (o alle famiglie) con l'eventuale richiesta del danno da risarcire.
- **Sospensione da 1 a 15 giorni.** Il Consiglio di Classe integrato raccoglie la versione orale e/o scritta del Docente o di altro personale scolastico; consente all'alunno di esporre in forma scritta e/o orale le proprie ragioni; raccoglie ogni altro elemento o testimonianza utile e le ragioni addotte dalla famiglia dell'alunno. Completato l'esame del

caso, predisporre una relazione e assume la decisione debitamente motivata.

- **Sospensione oltre i 15 giorni o allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico o esclusione dell’alunno dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.** Il Consiglio d’Istituto raccoglie la versione orale e/o scritta del Docente o di altro personale scolastico; consente all’alunno, laddove possibile, di esporre in forma scritta e/o orale le proprie ragioni; raccoglie ogni altro elemento o testimonianza utile e, se del caso, le ragioni addotte dalla famiglia dell’alunno. Completato l’esame del caso, predisporre una relazione e assume la decisione debitamente motivata.

2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- contestazione dei fatti da parte del Docente o del Dirigente Scolastico;
- esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
- decisione.

3. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

4. Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola e il risarcimento del danno, lo studente espone le proprie ragioni in presenza dei genitori.

5. La sanzione disciplinare deve specificare, in maniera chiara e rigorosa, le motivazioni che hanno reso necessaria la sua irrogazione.

6. Nei casi più gravi devono essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente durante l’anno scolastico.

7. Le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dello studente.

8. Nel caso di sanzione che faccia riferimento a dati sensibili di altri soggetti coinvolti si applicano il Dlgs n°196/03, e successive modifiche o integrazioni, con l’indicazione dell’”omissis” sulle loro identità.

**9.** Il cambiamento della scuola non pone fine al procedimento disciplinare che segue il suo iter fino alla conclusione.

## PARTE NONA

### IMPUGNAZIONI E RICORSI

#### *Art.1 – (Procedure del diritto di difesa)*

**1.** Le impugnazioni sono finalizzate a garantire il diritto di difesa degli studenti e devono svolgersi e concludersi con snellezza e con rapidità del procedimento. Il procedimento disciplinare verso gli alunni è un'azione di natura amministrativa e si applicano, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine, le norme previste dalla L. n°241/90. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso, da parte di chiunque abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo interno di garanzia. Esso è composto dal Dirigente Scolastico, da n.2 docenti eletti dal Collegio dei docenti, lo studente, il genitore, il rappresentante del personale ATA costituenti la Giunta del Consiglio d'Istituto, che decide nel termine di 10 giorni.

**2.** Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata. Per il Docente, lo studente e per il genitore viene designato altresì un membro supplente che subentra in caso di incompatibilità (es. quando faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o il suo genitore). L'Organo di garanzia funziona, in prima convocazione con la presenza di tutti i suoi membri e le decisioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, esso funziona con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Non è consentita l'astensione dal voto. Per il principio di esecutività degli atti



Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM quadriennale - Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio - CAT quadriennale – Grafica e Comunicazione - Grafica e Comunicazione quadriennale Percorsi Istruzione degli Adulti di II livello (AFM – SIA – CAT)

amministrativi, la sanzione è eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo diversa decisione del soggetto che ha irrogato la sanzione.

**3.** L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Regolamento d'Istituto è competente il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il termine per la proposizione dei reclami è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di garanzia o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

F.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof.ssa Elvira Pagliuca*